

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali soci a prescindere dalla misura delle rispettive quote societarie.</p>	<p>medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti pubblici soci a prescindere dalla misura delle rispettive quote societarie.</p> <p>3. Gli Enti pubblici soci condividono quale valore di riferimento lo sviluppo di servizi pubblici che mettano al centro il cittadino, l'ambiente e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. In particolare sono condivisi e fanno parte del patrimonio comune degli Enti pubblici soci i seguenti valori e obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) promuovere una corretta gestione dei rifiuti come risorsa, attraverso la raccolta differenziata "porta a porta" - o analogamente responsabilizzante - finalizzata al recupero di materia e l'attivazione di progetti concreti tesi alla prevenzione, alla riduzione della produzione dei rifiuti;b) adottare, sostenere e sviluppare metodologie di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti per l'applicazione della "Tariffa puntuale", commisurata alla produzione dei rifiuti degli utenti secondo il principio "chi inquina paga";c) valorizzare le esperienze pubbliche virtuose di gestione dei rifiuti, tutelando le aziende pubbliche che in qualunque forma giuridica svolgano il servizio secondo il modello in house di cui alla ricca giurisprudenza europea e nazionale, quale modello di gestione fortemente radicato nel territorio in stretta relazione e controllo degli enti pubblici soci;d) valorizzare l'impiantistica di recupero di materia e le fonti di energia rinnovabili;e) incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, nonché nuovi stili di atteggiamento aziendale volto alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, attraverso politiche e scelte sobrie e sostenibili. <p>4. Gli Enti pubblici soci assumono i valori e i principi di cui al comma precedente come criterio guida nella ammissione dei nuovi Enti pubblici soci in Valpe Ambiente s.r.l. cui i soci debbono attenersi.</p>
---	--

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>Art. 3 – Durata</p> <p>Gli Enti locali soci convengono che la presente Convenzione abbia durata pari alla loro partecipazione alla Società.</p>	<p>Art. 3 – Durata</p> <p>Gli Enti pubblici soci convengono che la presente Convenzione abbia durata pari alla loro partecipazione alla Società.</p>
<p>art. 4 - Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo</p> <p>1. Le attività di controllo ed indirizzo di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli Enti locali Soci attraverso un'apposita forma di cooperazione intercomunale (Conferenza di Servizi), in conformità a quanto stabilito dalla presente Convenzione: tale Conferenza è formata dai rappresentanti istituzionali degli Enti locali soci o loro delegati. L'assemblea societaria cura, per quanto di propria competenza ed in conformità alle specifiche disposizioni contenute nello Statuto societario, l'attuazione ed il rispetto da parte della Società delle predette attività di controllo ed indirizzo.</p> <p>2. Ciascun Ente Locale socio, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione dei servizi pubblici e dei servizi da esso affidati alla Società. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente ed indirizzata al Presidente della Conferenza di Servizi, secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione societaria ed aziendale efficiente.</p>	<p>art. 4 - Organi per l'esercizio congiunto del controllo analogo</p> <p>1. Le attività di controllo ed indirizzo di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dagli Enti pubblici Soci attraverso un'apposita forma di cooperazione (Conferenza di Servizi), in conformità a quanto stabilito dalla presente Convenzione. Tale Conferenza è formata dai rappresentanti istituzionali del Comune di Sedico e dell'Unione Montana Agordina e da un rappresentante di Contarina s.p.a. – che vi interviene quale strumento di controllo analogo del Consiglio di Bacino Priula in conformità alla previsione dell'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2014/23/UE e dell'art. 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – o loro delegati. L'assemblea societaria cura, per quanto di propria competenza ed in conformità alle specifiche disposizioni contenute nello Statuto societario, l'attuazione ed il rispetto da parte della Società delle predette attività di controllo ed indirizzo.</p> <p>2. Ciascun Ente pubblico socio, inoltre, ha diritto di chiedere in qualsiasi momento dati, documenti e ogni altra informazione in merito alla gestione dei servizi pubblici e dei servizi da esso affidati alla Società. Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente ed indirizzata al Presidente della Conferenza di Servizi, secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione societaria ed aziendale efficiente.</p>
<p>art. 5 - Competenze della Conferenza di Servizi degli Enti locali soci</p> <p>1. La Conferenza di Servizi costituisce il principale strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti Locali che partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Enti nonché di controllo sull'andamento generale</p>	<p>art. 5 - Competenze della Conferenza di Servizi degli Enti pubblici soci</p> <p>1. La Conferenza di Servizi costituisce il principale strumento per il coordinamento amministrativo di tutti gli Enti pubblici che partecipano alla Società ed esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Essa è sede di informazione e di consultazione tra i predetti Enti nonché di controllo sull'andamento generale della</p>

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>dell'amministrazione della Società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi alla Conferenza di servizi del Presidente della Società ovvero di un suo delegato. Alla Conferenza di servizi è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo della Società in conformità alle specifiche previsioni statutarie.</p> <p>2. Alla Conferenza di servizi, inoltre, compete l'esame preventivo dei seguenti atti della Società:</p> <p>a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;</p> <p>b) bilancio di esercizio e documenti che lo corredano, ivi compresa la relazione (sul controllo contabile) di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile;</p> <p>c) l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;</p> <p>d) affidamenti di servizi da parte di Enti non soci;</p> <p>e) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società; - locazione di immobili di proprietà della Società; - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto; - acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00); - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 400.000,00 (cinquecentomila/00); - apertura e la chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti. <p>3. La Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire gli atti di cui sopra soltanto previo parere conforme della Conferenza di Servizi: a tal fine la Società s'impegna a mettere a disposizione degli Enti locali soci, mediante trasmissione al Presidente della Conferenza di</p>	<p>Società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi alla Conferenza di servizi del Presidente della Società ovvero di un suo delegato.</p> <p>2. Alla Conferenza di servizi, inoltre, compete l'esame preventivo dei seguenti atti della Società:</p> <p>a) budget, piano degli investimenti e piano dei finanziamenti ovvero degli altri documenti di tipo programmatico;</p> <p>b) bilancio di esercizio;</p> <p>c) l'azione di responsabilità contro gli amministratori, l'organo di controllo e il revisore;</p> <p>d) affidamenti di servizi da parte di soggetti non soci, esclusi gli affidamenti di incarichi non operativi finalizzati alla diffusione del modello gestionale di raccolta differenziata domiciliare e/o del sistema di tariffazione corrispettiva puntuale;</p> <p>e) tutti gli atti di gestione straordinaria nonché, ove non inseriti nei documenti di cui alla precedente lettera a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto/vendita di immobili di proprietà della Società; - locazione di immobili di proprietà della Società; - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto; - acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali ovvero operazioni d'investimento, anche in più operazioni in corso dell'esercizio, superiori ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00); - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 400.000,00 (cinquecentomila/00); - apertura e chiusura di sedi secondarie: ai fini della presente disposizione non costituiscono sedi secondarie, in particolare, né gli ecosportelli né gli uffici ed i depositi temporanei insistenti sul territorio degli Enti Locali affidanti; <p>3. La Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire gli atti di cui sopra soltanto previo parere conforme della Conferenza di Servizi: a tal fine la Società s'impegna a mettere a disposizione degli Enti pubblici soci, mediante trasmissione al Presidente della Conferenza di</p>
--	---

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>servizi gli atti che necessitano del suddetto parere completi della relativa documentazione.</p> <p>4. Alla Conferenza di servizi compete, altresì, la predisposizione e l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo. A tal fine la Società predispone il controllo di gestione per le singole commesse.</p> <p>5. Alla Conferenza di servizi spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea.</p> <p>6. La Conferenza di servizi verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dai documenti di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Laddove la Conferenza ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.</p> <p>7. Alla Conferenza di servizi compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulla Società secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.</p> <p>8. La Conferenza di servizi esamina i report che la Società è tenuta ad utilizzare per la periodica trasmissione dei dati di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile ovvero gestionale della sua attività.</p>	<p>servizi, gli atti che necessitano del suddetto parere completi della relativa documentazione.</p> <p>4. Alla Conferenza di servizi compete, altresì, la predisposizione e l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per l'erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l'eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali integrazioni ai predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto e fino al limite di 20.000,00 euro, su richiesta degli Enti pubblici interessati potranno essere sottoscritte con la Società senza necessità di ri-approvazione da parte della Conferenza di servizi. A tal fine la Società predispone il controllo di gestione per le singole commesse.</p> <p>5. Alla Conferenza di servizi spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea.</p> <p>6. La Conferenza di servizi verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dai documenti di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Laddove la Conferenza ravvisi scostamenti rispetto ai suddetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.</p> <p>7. Alla Conferenza di servizi compete inoltre l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulla Società secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9.</p> <p>8. La Conferenza di servizi esamina i report che la Società è tenuta ad utilizzare per la periodica trasmissione dei dati di natura sia tecnica sia amministrativo-contabile ovvero gestionale della sua attività.</p>
<p>art. 6 - Funzionamento della Conferenza di servizi</p> <p>1. La Conferenza di servizi, quale strumento di esercizio congiunto del controllo analogo, delibera sulla base delle quote patrimoniali di partecipazione degli Enti locali nella Società e, più precisamente, con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote</p>	<p>art. 6 - Funzionamento della Conferenza di servizi</p> <p>1. La Conferenza di servizi, quale strumento di esercizio congiunto del controllo analogo, delibera con il voto favorevole di almeno due dei tre Enti pubblici soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote.</p>

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>societarie.</p> <p>2. A ciascun Ente locale socio è comunque riservato il diritto di veto per le determinazioni contrattuali inerenti i servizi svolti sul proprio territorio.</p> <p>3. La Conferenza di servizi esprime, di regola, il proprio parere preventivo per gli argomenti di cui al precedente articolo 4, comma 2, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, trascorso inutilmente detto termine, il Presidente della società può convocare l'assemblea societaria per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza (art. _ dello Statuto) dandone contestuale comunicazione ai rappresentanti degli Enti locali soci.</p> <p>4. La funzione di Presidente della Conferenza di servizi è svolta per un periodo di 12 mesi da un rappresentante degli Enti locali soci designato a rotazione. La prima convocazione della Conferenza di Servizi (oltre ai connessi adempimenti) viene curata dal Comune di Sedico. La Conferenza di servizi determina con proprio atto le regole per il suo funzionamento.</p>	<p>2. A ciascun Ente pubblico socio è comunque riservato il diritto di veto per le determinazioni contrattuali inerenti i servizi svolti sul proprio territorio.</p> <p>3. La Conferenza di servizi esprime, di regola, il proprio parere preventivo per gli argomenti di cui al precedente articolo 45, comma 2, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, trascorso inutilmente detto termine, il Presidente della società può convocare l'assemblea societaria per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza (art. 10 dello Statuto) dandone contestuale comunicazione ai rappresentanti degli Enti pubblici soci.</p> <p>4. La funzione di Presidente della Conferenza di servizi è svolta per un periodo di 12 mesi da un rappresentante degli Enti pubblici soci designato a rotazione. La Conferenza di servizi determina con proprio atto le regole per il suo funzionamento.</p>
<p>Art. 7 – Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge</p> <p>1. La Conferenza di servizi costituisce altresì sede per l'esercizio congiunto da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo ed indirizzo nei confronti dei soggetti in house providing partecipati da enti locali previste da specifiche disposizioni di legge, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 147-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148).</p>	<p>Art. 7 – Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge</p> <p>1. La Conferenza di servizi costituisce altresì sede per l'esercizio congiunto da parte degli Enti pubblici soci delle attività di controllo ed indirizzo nei confronti dei soggetti <i>in house providing</i> previste da specifiche disposizioni di legge, ivi comprese quelle previste dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).</p>
<p>art. 8 - Forme dell'attività di vigilanza e controllo</p> <p>1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:</p> <p>a. poteri ispettivi;</p> <p>b. poteri di richiesta di dati, documenti,</p>	<p>art. 8 - Forme dell'attività di vigilanza e controllo</p> <p>1. L'attività di vigilanza e di controllo si espleta mediante:</p> <p>a. poteri ispettivi;</p> <p>b. poteri di richiesta di dati, documenti,</p>

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>informazioni e rapporti.</p> <p>2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo da parte della Conferenza di servizi presso la sede della Società e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.</p> <p>3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, la Conferenza di servizi ha facoltà di richiedere ai competenti organi della Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici. In ogni caso è fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..</p> <p>4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme della presente Convenzione e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste), nonché in modo tale da non dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.</p> <p>5. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Convenzione si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi riconosciuti al socio dall'art. 2422 del Codice Civile.</p> <p>6. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato con la Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5.</p>	<p>informazioni e rapporti.</p> <p>2. I poteri ispettivi comportano attività diretta di vigilanza e controllo da parte della Conferenza di servizi presso la sede della Società e/o nei confronti dell'organo amministrativo della Società.</p> <p>3. Al fine dell'esercizio dei poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, la Conferenza di servizi ha facoltà di richiedere ai competenti organi della Società l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti all'attività di erogazione dei servizi affidati ovvero specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che abbiano inciso, ovvero si appalesino capaci di incidere, sul conseguimento degli standard di qualità, quantità e fruibilità dei medesimi servizi pubblici. In ogni caso è fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..</p> <p>4. L'esercizio dei poteri di cui al comma che precede ha natura amministrativa. Esso si svolge in conformità alle norme della presente Convenzione e/o a specifiche disposizioni di legge (ove previste), nonché in modo tale da non dar luogo ad indebite ingerenze nelle attribuzioni manageriali, gestionali e di controllo di competenza degli organi della Società.</p> <p>5. L'attività di vigilanza e controllo disciplinata dal presente Convenzione si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi riconosciuti al socio dall'art. 2422 del Codice Civile.</p> <p>6. L'attività di controllo ispettivo di cui al presente articolo ha carattere di eventualità: essa non si sostituisce né interferisce con la valenza e la portata generale del sistema informativo permanente attivato con la Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione di cui al precedente articolo 5.</p>
<p>art.9 - Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo</p> <p>1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui alla presente Convenzione vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commessa da</p>	<p>art.9 - Conseguenze dell'attività di vigilanza e controllo</p> <p>1. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui alla presente Convenzione vengano riscontrate gravi e reiterate violazioni, commessa da</p>

ALLEGATO C – CONVENZIONE CONTROLLO ANALOGO

<p>uno o più degli amministratori e dei sindaci della Società, in ordine agli obblighi statutariamente assunti dalla medesima Società relativamente al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti locali soci di un potere di controllo analogo a quello sui propri uffici, la Conferenza di servizi redige un'apposita relazione che viene trasmessa all'Assemblea societaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti.</p> <p>2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Convenzione siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli standard di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi pubblici ad essa affidati, la Conferenza di servizi redige una dettagliata relazione che viene trasmessa senza ritardo agli Enti locali affidanti per l'adozione degli atti di propria competenza, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.</p> <p>3. Rimane altresì fermo quanto previsto all'articolo 5, comma 6 ultimo periodo della presente Convenzione.</p>	<p>uno o più degli amministratori e dei sindaci della Società, in ordine agli obblighi statutariamente assunti dalla medesima Società relativamente al proprio assoggettamento all'esercizio da parte degli Enti pubblici soci di un potere di controllo analogo a quello sui propri uffici, la Conferenza di servizi redige un'apposita relazione che viene trasmessa all'Assemblea societaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti.</p> <p>2. Allorquando nel corso dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente Convenzione siano riscontrate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli standard di qualità, di quantità e di fruibilità dei servizi pubblici ad essa affidati, la Conferenza di servizi redige una dettagliata relazione che viene trasmessa senza ritardo agli Enti pubblici soci per l'adozione degli atti di propria competenza, secondo le prescrizioni del contratto di servizio.</p> <p>3. Rimane altresì fermo quanto previsto all'articolo 5, comma 6 ultimo periodo della presente Convenzione.</p>
<p>Art. 10 – Rapporti finanziari</p> <p>1. Gli Enti locali soci convengono che le spese di funzionamento degli organi per delle strutture di cui alla presente Convenzione -Conferenza di servizi - saranno tra essi equamente ripartite.</p>	<p>Art. 10 – Rapporti finanziari</p> <p>1. Gli Enti pubblici soci convengono che le spese di funzionamento degli organi per delle strutture di cui alla presente Convenzione -Conferenza di servizi - saranno tra essi equamente ripartite.</p>